

**C.N.F, Sent., 1 dicembre 2023, n. 276
(OMISSIS)**

Svolgimento del processo

Sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] (n. 43/2022 r.g.) avverso la decisione n. 145 del 22 novembre 2021, depositata il 20 gennaio 2022 e notificata il 21 gennaio 2022, del Consiglio Distrettuale di Disciplina di R., con la quale veniva ritenuta la responsabilità disciplinare del ricorrente per i fatti di cui al capo di incolpazione sub I, II, III e IV e gli veniva irrogata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di anni cinque.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;
è presente il suo difensore avv. [OMISSIS] in sostituzione dell'Avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di R., regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. ... svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso insistendo nel proscioglimento del ricorrente o, in subordine, nell'applicazione di una pena contenuta nei minimi edittali.

FATTO

In data 9 marzo 2017 la Procura della Repubblica di F. comunicava al COA di Roma di aver esercitato l'azione penale nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] per il reato di cui all'art. 346 c.p. "perché millantando credito presso pubblici ufficiali ed in particolare affermando di avere contatti presso il Ministero degli Esteri, varie ambasciate ed il Comune di F., si faceva promettere da [AAA], padre di una bambina ricoverata presso l'Ospedale [OMISSIS] e deceduta a causa di un incidente stradale, una somma pari al 10% del risarcimento del danno che [AAA] avrebbe percepito dall'assicurazione a seguito del predetto incidente, quale prezzo per la mediazione svolta presso i pubblici ufficiali degli Enti sopra indicati al fine di agevolare ed accelerare il rimpatrio della salma della bambina in Albania. In F. il 2 aprile 2015."

Notiziato dell'esposto a seguito della trasmissione degli atti al CDD di R., l'avv. [RICORRENTE] depositava memorie difensive nelle quali contestava i fatti, allegava di far parte di una onlus che prestava assistenza gratuita in materia di infortunistica stradale e chiedeva la sospensione del procedimento in attesa della definizione del processo penale.

Il C.I. acquisiva gli atti del fascicolo del procedimento penale e informazioni presso l'assicurazione che aveva liquidato il danno agli eredi [AAA].

All'esito il CDD approvava il capo d'incolpazione come segue:

I. Per violazione dei doveri di cui all'art. 9 cdf., del dovere di fedeltà di cui all'art. 10 cdf, del rapporto di fiducia di cui all'art. 11 cdf, con diffusione in modo diretto ed indiretto di informazioni non veritiere né corrette ma ingannevoli, con acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi

a correttezza e decoro e con plurime violazioni dei canoni di cui all'art. 37, commi 1,2,3,4, cdf.

- poiché l'avv. [RICORRENTE] ha dato incarico e compenso alla Sig.ra [BBB] per contattare i familiari di [AAA] e presentarsi quale interprete, al fine di informare falsamente gli stessi che egli collaborava col Ministero degli Esteri e che era stato interessato dallo stesso Ministero per intervenire a tutela dei familiari [AAA] dopo l'incidente stradale che era loro occorso quello stesso giorno ed in cui era rimasta gravemente ferita la loro congiunta [CCC] ricoverata presso l'Ospedale [OMISSIS] di F., allo scopo di conseguire incarichi professionali dai familiari [AAA] per l'assistenza legale nei procedimenti civili e penali originati dal sinistro stradale;

- poiché l'avv. [RICORRENTE] ha personalmente riferito a [AAA], padre di [AAA], le circostanze non vere di lavorare per conto del Consolato Albanese e di essere un avvocato contattato dal Ministero degli Esteri, sia nella telefonata del 2 aprile 2015, che nell'incontro del giorno successivo presso l'Ospedale [OMISSIS] di F., sempre al fine di ottenere l'incarico per rappresentare lui e altri familiari nei procedimenti penali e civili che originavano dal sinistro mortale

- poichè l'avv. [RICORRENTE] ha autonomamente proposto prestazioni professionali al padre di [AAA] sin dal pomeriggio del 2 aprile 2015, quando l'uomo era provato dall'incidente e dalle gravissime condizioni della figlia, offrendo di occuparsi anche del trasferimento della salma di [CCC] in Albania quando il decesso della bambina ancora non era avvenuto;

- poichè l'avv. [RICORRENTE] ha tenuto un incontro con [AAA] e gli altri parenti della minore presso l'Ospedale [OMISSIS] di F. ove il 3 aprile 2015, poche ore dopo il verificarsi della morte della bambina [AAA], ha prestato loro prestazioni professionali, raccogliendo in Ospedale i mandati e la documentazione utile, anche in tale occasione senza alcuna considerazione della grave e penosa condizione psicologica in cui si trovavano i genitori e specialmente [AAA], autore del sinistro di cui era rimasta vittima la figlia; condotte contestate all'avvocato, per gli aspetti penalistici, nel corso del processo penale n. ... RGNT Tribunale di F.

In F., in data 2-3-4 aprile 2015.

II. Per violazione degli artt. 9, 12, 27, co 1,2,3,4,5, cdf

- poiché, poche ore dopo il decesso della piccola [AAA], l'avv. [RICORRENTE] ha raccolto dalla madre, Sig.ra [DDD], un incarico professionale nell'Ospedale [OMISSIS] di F., in luogo e in circostanze che non consentivano un corretto e compiuto adempimento dei doveri di informazione, così omettendo, all'atto dell'assunzione dell'incarico, di informare chiaramente la cliente delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico e delle attività da espletare; nonché della prevedibile durata del processo e degli oneri ipotizzabili, omettendo di indicare per iscritto, nonostante le reiterare richieste ricevute dagli [AAA], il prevedibile costo della prestazione ed omettendo anche di rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

In F., in data 3 aprile 2015.

III. Per violazione degli artt. 9, 10, 12, e 63, 2 co, cdf

- poiché l'avv. [RICORRENTE] ha contattato a mezzo telefono l'Ispettore Capo Gianluigi [OMISSIS] della Polizia di Stato Sottosezione Polizia Stradale di P. per riferirgli di essere il legale di [AAA] e per chiedergli di "essere inserito come difensore di fiducia" nel procedimento penale promosso nei confronti dello stesso [AAA] per omicidio colposo, senza documentare alcun atto di nomina del predetto [AAA] ritualmente redatto, così da suscitare la negativa reazione dell'Ispettore che lo invitava ad agire secondo correttezza; con condotta compromissiva della dignità della professione e dell'affidamento dei terzi.

In F., in data 3 aprile 2015.

IV Per violazione degli artt. 9, 10, 12, e 24, 1 e 4 co, colf

- poiché l'avv. [RICORRENTE] ha tenuto una condotta in palese conflitto di interessi, avendo assunto contestualmente la difesa penale di [AAA] e la difesa penale e civile di [DDD], il primo autore e responsabile del sinistro stradale del 2.4.2015 in cui aveva perso la vita la figlia [CCC] (come da decisione n. [OMISSIS]/16 del Tribunale di M.), la seconda madre di [CCC] e parte lesa dal sinistro mortale, senza aver comunicato loro l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.

In F., in data 3 aprile 2015.

V Per violazione degli artt. 9, 10 e 29, 4 co., cdf

- poiché l'avv. [RICORRENTE] ha richiesto ed ottenuto dalla Compagnia Assicurativa Nationale Suisse - Gruppo Helvetia un compenso professionale di euro 60.952,52 per l'attività stragiudiziale prestata in favore dei familiari di [CCC], deceduta in un sinistro stradale il 2.4.2015, compenso sproporzionato rispetto all'attività prestata ed al valore delle questioni trattate.

in F., in data 19 gennaio 2016.

Il CDD non ammetteva 4 dei 5 testi richiesti dalla difesa, ritenendo di poter basare la propria decisione sulle testimonianze assunte nel procedimento penale e, dopo aver disposto l'esame del teste [OMISSIS], affermava la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] in riferimento ai capi d'incolpazione da I a IV, mentre lo proscioglieva per il capo V.

Il CDD motivava la propria decisione basandola sulle dichiarazioni dei testi sentiti nel parallelo procedimento penale, evidenziando che la pendenza del processo penale non impediva l'utilizzabilità degli atti nel procedimento disciplinare, nonché sulle dichiarazioni dell'Isp. [OMISSIS] sentito nel corso del dibattimento.

Secondo il CDD dal detto materiale probatorio è risultato provato che:

1. il primo contatto telefonico tra l'avv. [RICORRENTE] ed [AAA] avvenne quando la figlia non era ancora deceduta durante la veglia di preghiera per la bambina in fin di vita (dichiarazioni resa da [AAA] e dall'ispettore [OMISSIS]). In tale occasione l'avv. [RICORRENTE], che non conosceva la famiglia, millantò un accreditamento presso il Ministero per giustificare l'intervento volto al rimpatrio della salma;
2. il primo contatto personale tra l'avv. [RICORRENTE] e i genitori della bambina avvenne fuori la stanza della rianimazione dell'Ospedale [OMISSIS] (dichiarazioni dell'interprete [BBB], di [AAA] e dell'infermiera [OMISSIS]). In tale occasione, come confermato dall'interprete [BBB],

l'avv. [RICORRENTE] si fece firmare l'incarico di assistenza (sia civile sia penale) nell'immediatezza dell'incontro e si fece da questa presentare come legale riconosciuto dal Ministero.

3. Il teste [OMISSIS] dichiarava che in data 3 aprile 2015 aveva ricevuto una telefonata dall'avv. [RICORRENTE] che si presentò come difensore di [AAA] (padre della bambina deceduta a causa di un sinistro determinato dal padre della stessa) senza però essere ancora nominata come tale.

4. La formalizzazione della nomina dell'avv. [RICORRENTE] da parte di [AAA] avvenne in sede di elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p. Secondo il CDD la condotta avuta dall'avv. [RICORRENTE] è stata contraria alle norme deontologiche contestate, tenuto conto delle millanterie esposte ai clienti, delle modalità di acquisizione del contatto con i familiari della vittima e del mandato professionale, nonché l'assenza di trasparenza e di corretta informazione in merito alla quantificazione degli onorari. Per il CDD: i. non v'era alcun motivo di acquisire contatti con i clienti e il mandato professionale con quella urgenza e in quei luoghi; ii. era contrario ad ogni principio deontologico millantare un accreditamento presso il ministero per entrare in contatto con i genitori della bambina deceduta; iii. la modalità di gestione della clientela non può passare attraverso approvvigionatori istituzionali come la ONLUS di cui faceva parte l'avv. [RICORRENTE]; iv. la nomina dell'avv. [RICORRENTE] sia quale difensore della madre della bambina per l'assistenza nella pratica di risarcimento del danno e sia quale difensore del padre della bambina deceduta, indagato quale responsabile del sinistro in cui aveva perso la vita la propria figlia, erano evidentemente incompatibili per via del conflitto degli interessi tra le dette parti.

Di conseguenza, il CDD riteneva violati l'art. 27 CDF in tema di assunzione di incarichi in conflitto di interesse e l'art. 37 CDF in tema di divieto di accaparramento di clientela, relativamente ai capi di incolpazione da I a IV. Per il capo V invece il CDD proscioglieva l'incolpato in quanto gli onorari dell'assistenza erano stati liquidati dall'Assicurazione e, pertanto, esulavano dal rapporto con le parti assistite.

In merito alla sanzione, il CDD riteneva di assoluta gravità la condotta dell'avv. [RICORRENTE], aggravata dalla presenza di precedenti disciplinari. Seppur la violazione deontologica più grave sotto il profilo edittale fosse quella prevista dall'art. 24 CDF, il quale prevedeva la sospensione da 1 a 3 anni, il CDD decideva di irrogava la sanzione della sospensione massima per anni 5, considerati i precedenti disciplinari e la violazione dei principi fondamentali della professione forense.

Avverso il provvedimento del CDD l'incolpato ha proposto appello al CNF. Il ricorrente ha censurato il provvedimento disciplinare per i seguenti motivi:

- Sospensione necessaria del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale. Secondo il ricorrente il CDD avrebbe dovuto sospendere il procedimento disciplinare in attesa della decisione del pendente procedimento penale nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] vertendo questo sugli stessi fatti.

- Violazione del diritto di difesa per omessa ammissione di testi a difesa. Il ricorrente si duole della decisione del CDD di non ammettere 4 dei 5 testi

indicati nella propria lista, considerato che la decisione si fonda sulle deposizioni acquisite in sede penale.

- Contraddittorietà e insufficienza degli elementi di prova a carico dell'avv. [RICORRENTE]. Il ricorrente si duole della circostanza che il CDD abbia basato la propria decisione esclusivamente sulle deposizioni rilasciate nel parallelo processo penale a carico dell'avv. [RICORRENTE], per le quali eccepisce l'inutilizzabilità in sede disciplinare. Altresì, si duole del fatto che le emergenze probatorie non siano state valutate globalmente, alla luce della contraddittorietà delle stesse. In particolare, evidenzia che il sig. [OMISSIS], unico teste escusso nel dibattimento disciplinare, aveva escluso che l'avv. [RICORRENTE] si fosse presentato a lui come avvocato delegato dal Ministero degli esteri, ma solo come avvocato di una ONLUS. La detta circostanza, secondo il ricorrente, sarebbe confermata sia dall'infermiera sig.ra [OMISSIS] - sentita in sede penale e che ebbe a riferire di aver avuto solo la percezione che l'avv. [RICORRENTE] fosse un avvocato del consolato - sia dalla teste Tizio, psicologa presente all'incontro tra la famiglia [AAA] e l'avv. [RICORRENTE], sentita in sede penale.

- Eccessività della sanzione irrogata. Il ricorrente si duole dell'eccessività della sanzione e censura l'applicazione della misura in quanto la sanzione aggravata per la violazione dell'art. 24 CDF è al massimo di 3 anni.

Con istanza del 20 settembre 2022 il ricorrente ha rinnovato la richiesta di sospensione del procedimento sulla scorta dell'avvenuta riformulazione del capo di imputazione nel procedimento penale con la contestazione dell'art. 494 c.p. (sostituzione di persona) e la conseguente riapertura dell'istruttoria con l'ammissione delle prove della difesa.

Questo Consiglio con ordinanze del 22 settembre 2022, 23 marzo 2023 e 28 giugno 2023 ha ritenuto l'opportunità di acquisire le prove raccolte nel procedimento penale ed ha sospeso il procedimento ai sensi dell'art. 54 l. 247/2012.

Con varie note il ricorrente ha depositato i verbali e la trascrizione delle fonoregistrazioni delle udienze del 14 novembre 2022, del 22 maggio 2023 e del 26 giugno 2023, oltre alla sentenza del Tribunale di F. depositata il 21 settembre 2023 di assoluzione dell'avv. [RICORRENTE] per il reato di cui all'art. 494 c.p. per non aver commesso il fatto.

Il ricorrente con articolata memoria difensiva in occasione dell'udienza del 23 novembre 2023, ha ribadito le proprie richieste sulla base della decisione del Tribunale di F. di assoluzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione del CDD di R. n. ..., seppure con motivazione in parte diversa in considerazione della sentenza del Tribunale di F. n. [OMISSIS]/2023 reg. sent., merita conferma per la sanzione irrogata.

Infatti, solo parte del primo capo di incolpazione risente degli effetti della pronuncia assolutoria in sede penale che, in considerazione della sua efficacia vincolante, comporta l'esclusione del verificarsi del fatto storico di cui alla fattispecie incriminatrice. E' pacifico che dalla sentenza di assoluzione consegue il proscioglimento dell'incolpato in sede disciplinare limitatamente ai medesimi fatti oggetto del procedimento penale (ex multis, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 9 febbraio 2023). Orbene, il

procedimento penale, anche a seguito della riformulazione del capo di imputazione con la contestazione dell'art. 494 c.p., ha riguardato esclusivamente la circostanza per la quale l'avv. [RICORRENTE] avrebbe affermato di essere stato contattato dal Ministero degli Esteri e di lavorare per conto del consolato albanese inducendo in errore [AAA] al fine di essere remunerato per prestazioni professionali offerte per il rimpatrio della salma e per la possibile causa di risarcimento del danno. Tale circostanza, la cui esistenza è negata dalla sentenza assolutoria in sede penale, costituisce solo uno dei fatti di cui al primo capo di incolpazione che attiene anche alla offerta, non richiesta, da parte dell'avv. [RICORRENTE] di prestazioni professionali fatta al padre della bambina e anche al raccoglimento dei mandati e della documentazione solo poche ore dopo la morte della bambina, incurante della grave e penosa condizione psicologica in cui si trovavano i genitori e, in particolare, [AAA], responsabile del sinistro mortale. Ulteriori e diversi sono anche i fatti di cui ai capi di incolpazione II, III e IV, che attengono alla omessa informazione, alla spendita della qualità non ancora assunta di difensore di [AAA] e alla grave situazione di conflitto di interessi in relazione alla difesa del responsabile del sinistro e delle persone danneggiate.

L'accertamento della rilevanza disciplinare di tali fatti è del tutto insensibile alla pronuncia assolutoria in sede penale in quanto diversi. Su di essi la sentenza del Tribunale di F. non esplica alcuna funzione salvifica dell'incolpato.

La decisione del CDD di Roma in relazione ai fatti di cui al terzo e quarto capoverso del primo capo di incolpazione e di cui ai capi di incolpazione II, III e IV è immune da censure e va confermata. Il comportamento dell'avvocato [RICORRENTE] è particolarmente riprovevole in ordine alle circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti contestati si sono verificati e all'approfittamento della grave situazione psicologica nella quale i genitori della bambina si trovavano sia prima che dopo la morte della stessa. L'avv. [RICORRENTE], per motivi non perfettamente chiariti, è venuto a conoscenza dell'incidente stradale occorso il 2 aprile 2015 alla famiglia [AAA], nel quale è rimasta gravemente coinvolta la piccola [CCC], che è giunta all'ospedale [OMISSIS] di F. in condizioni disperate, trasportata dall'elisoccorso. Dopo poche ore dall'incidente, quando la bambina versava in condizioni disperate, l'avv. [RICORRENTE] ha contattato il padre della piccola [CCC] offrendosi di aiutarlo per il rimpatrio della salma. Il giorno successivo, a poche ore dal decesso, l'avv. [RICORRENTE] si materializzava presso l'ospedale [OMISSIS] e si intratteneva con i parenti della vittima al fine di ottenere i mandati sia penali (del padre conducente del veicolo incidentato) che civili (della madre quale persona danneggiata), con fare che destò il sospetto dei sanitari, i quali chiesero l'intervento della polizia anche al fine di accertare come mai l'avv. [RICORRENTE], che non aveva mai avuto contatti con i familiari della vittima prima dell'incidente, fosse al corrente dell'accaduto così tempestivamente visto che nessuno dei familiari era stato in grado di dare spiegazioni al riguardo. Spiegazioni che la difesa dell'avv. [RICORRENTE] ha provato a dare in modo non convincente nel procedimento penale. Infatti il teste [OMISSIS], sentito all'udienza del 4

ottobre 2019, ha riferito di aver saputo dell'incidente per telefono da un suo conoscente albanese residente a M., di cui conosceva solo il nome, parente della famiglia [AAA], mentre quando è stato sentito all'udienza del 14 novembre 2022 ha riferito di aver saputo dell'incidente in cui era morta una bambina al bar da alcuni suoi connazionali.

A prescindere dalle modalità con le quali l'avv. [RICORRENTE] è venuto a conoscenza dell'incidente, la sua presenza in quel contesto, al fine di offrire con insistenza prestazioni professionali non richieste, non pare rispettosa del dettato dell'art. 37, primo comma, del CDF che non consente di acquisire rapporti di clientela in modi non conformi a correttezza e decoro. L'offerta dei servizi per il trasferimento della salma della bambina ancor prima del decesso, quale mezzo per entrare in contatto con i familiari per procurarsi l'incarico per la pratica risarcitoria e la presenza presso l'ospedale poche ore dopo la morte della piccolina dimostrano una avidità non conforme a decoro e gettano discredito sull'intera categoria.

Discredito che è stato ben percepito dal personale sanitario in servizio presso l'ospedale pediatrico di F..

Il contesto nel quale è avvenuto l'incontro tra l'avv. [RICORRENTE] e i genitori della piccola [CCC] lasciano intendere come non possa essere stata fornita compiutamente l'informazione prevista dall'art. 27 del CDF, sia in ordine alle caratteristiche e all'importanza dell'incarico sia in ordine alle attività da espletare sia in ordine alla prevedibile durata del processo sia in ordine agli oneri ipotizzabili e agli estremi della polizza.

Ancor più grave è la violazione dell'art. 24 del CDF per l'assunzione dell'incarico sia da parte del padre della vittima, autore del sinistro stradale, sia da parte della madre, quale parte lesa, in evidente e insanabile conflitto di interessi. L'avv. [RICORRENTE] si è giustificato affermando di non aver mai assunto la difesa di [AAA]. La circostanza è smentita dalla telefonata fatta all'ispettore capo [OMISSIS], nel corso della quale si è presentato come difensore dell'indagato insistendo nella richiesta di essere inserito come difensore di fiducia.

La circostanza è ulteriormente smentita dalla nomina fatta in suo favore dal [AAA] ai sensi dell'art. 161 c.p.p., evidentemente a ciò indotto dall'avv. [RICORRENTE]. La circostanza è stata poi confermata dalla signora [DDD], moglie del [AAA], che ha riferito di aver saputo dal marito che era assistito dall'avv. [RICORRENTE] (deposizione del 26 giugno 2023, pag. 5 della trascrizione della fonoregistrazione).

Il comportamento dell'avv. [RICORRENTE] è in palese violazione dell'art. 63 CDF, in relazione al comportamento non corretto nei confronti del personale giudiziario in occasione della telefonata all'ispettore capo [OMISSIS] e dell'art. 24 CDF per l'assunzione dell'incarico sia da parte del responsabile dell'incidente che della persona offesa dal reato.

La gravità della condotta, le circostanze soggettive e oggettive nel cui contesto sono avvenute le violazioni, l'intensità del dolo, la compromissione dell'immagine della professione forense, l'esistenza di precedenti disciplinari di cui la sentenza impugnata dà conto, l'esistenza di precedenti per reati gravi non bagatellari risultanti dal certificato del casellario giudiziale acquisito nel fascicolo del procedimento penale, giustificano, ai sensi

dell'art. 21 CDF, la sanzione aggravata di cinque anni di sospensione dall'esercizio della professione forense rispetto alla sanzione edittale di sospensione da uno a tre anni prevista per la fattispecie più grave di cui all'art. 24 CDF .

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2023.